

# ALEXANDRE VISCARDI

Capo dell'Ufficio dell'esecuzione delle pene del Canton Vaud, Presidente dell'Associazione della Svizzera latina delle autorità di collocamento

## **Nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio di esecuzione delle pene (UEP) di uno dei più grandi cantoni svizzeri, quali ritiene essere le missioni e le sfide principali cui l'Ufficio deve far fronte attualmente?**

Innanzitutto vorrei ricordare che l'UEP è una delle entità che compongono il Servizio penitenziario del Canton Vaud. La sua missione principale consiste nell'eseguire le condanne penali – passate in giudicato – pronunciate dalle autorità giudiziarie del cantone o la cui esecuzione gli è stata delegata da altri cantoni, nel pieno rispetto delle disposizioni legali in vigore.

Inoltre, l'UEP è il garante del rispetto degli obiettivi fissati per l'esecuzione delle sanzioni penali e in quanto tale prende tutte le decisioni relative alla pianificazione, all'organizzazione e al controllo dell'esecuzione delle condanne penali fino alla liberazione definitiva, fatta eccezione per la libertà condizionale, che nel Canton Vaud è di competenza del giudice di applicazione della pena.

Tenuto conto del sovraffollamento carcerario che caratterizza attualmente la Svizzera, i cui effetti si fanno sentire in maniera acuta nel Concordato latino, l'UEP deve far fronte alle difficoltà relative al collocamento delle persone condannate in uno stabilimento penitenziario. I collaboratori dell'UEP fanno del loro meglio per organizzare il collocamento nello stabilimento carcerario più adatto, tenendo presente in particolare il profilo (tipologia di delitto, paese d'origine, lingua, precedenti, ecc.), il rischio di fuga e di recidiva, ed anche i mezzi da impiegare per la prevenzione della recidiva, in conformità con l'obbligo legale ai sensi dell'art. 75 CP.

Ad esempio, va detto che l'UEP aveva sotto la propria responsabilità 564 persone detenute alla fine del 2012 e che questo numero è passato a 877 alla fine del 2015. Questo aumento ci ha portato a riflettere sui nostri processi lavorativi e a rafforzare la collaborazione con i nostri partner, innanzitutto gli stabilimenti penitenziari concordatari ed extra-concordatari.

La valutazione della pericolosità alla luce dell'obiettivo del reinserimento è un'altra sfida cui l'UEP deve continuamente far fronte. In questo contesto, possiamo contare non solo sulle opinioni degli operatori in campo penitenziario e medico, della Commissione interdisciplinare consultiva relativa ai delinquenti pericolosi (CIC) e sulle perizie psichiatriche, ma anche sulle valutazioni effettuate dall'Unità di valutazione criminologica. Quest'ultima esiste da più di dieci anni e dal 2015 è strettamente collegata alla Direzione del Servizio penitenziario. Questo ha consentito l'estensione del suo perimetro d'intervento, dato che, su richiesta dell'UEP, può intervenire non solo all'interno degli stabilimenti penitenziari, ma anche all'interno di strutture non carcerarie, consentendo così di coprire tutti i luoghi in cui l'UEP colloca le persone condannate.

Infine, in seguito alle recenti decisioni del Consiglio Federale che ha fissato la data di entrate in vigore del nuovo diritto in materia di espulsione giudiziaria e della nuova disciplina delle sanzioni rispettivamente al 1° ottobre 2016 e al 1° gennaio 2018, l'UEP è tenuto a rivedere alcuni suoi processi lavorativi. Per questo motivo alcuni rappresentanti dell'UEP partecipano a vari gruppi di lavoro cantonali per identificare l'impatto, soprattutto a livello di legislazione cantonale, di piattaforme informatiche, di collaborazione con i nostri partner (in particolare il Servizio della popolazione, la Fondazione vodese di assistenza riabilitativa, il Pubblico Ministero e le autorità giudiziarie), ed anche di risorse umane.

**L'esecuzione delle misure penali si fonda sui principi di un accompagnamento adeguato per categorie particolari di delinquenti quali le persone affette da turbe mentali, le persone che soffrono di dipendenze o i giovani adulti. Quali sono gli aspetti positivi, ma anche i potenziali problemi, dell'esecuzione delle misure penali che le sembra importante menzionare?**

L'autorità giudiziaria può ordinare una delle tre misure terapeutiche stazionarie come previsto dal 2007 nel Codice penale, sulla base di una perizia psichiatrica nel caso in cui l'autore abbia commesso un crimine o un delitto a causa della turba di cui soffre e se è possibile prevedere che il trattamento lo terrà lontano da altri reati. Inoltre, l'esecuzione di una delle misure previste agli artt. 59-61 CP prevale sempre sulla pena privativa di libertà inflitta congiuntamente.

Uno degli aspetti positivi di queste misure è il fatto che privilegiano la possibilità di proporre un trattamento in un ambiente idoneo, sotto la guida di operatori specializzati nelle problematiche identificate. Inoltre, la durata della misura è in parte legata alle prospettive terapeutiche e ai progressi effettuati dalla persona condannata nel contesto del proprio trattamento. Questo approccio consente di agire in profondità e per un determinato periodo di tempo sui fattori legati ai rischi di recidiva e di orientare in maniera personalizzata il processo di rinuncia. Si introduce così una logica di cura nella sanzione, la quale non ha più esclusivamente una funzione retributiva o dissuasiva. Inoltre, il nuovo diritto introdotto nel 2007 ha l'ulteriore vantaggio di agevolare le possibilità di modificare il tipo di misura penale in funzione dell'evoluzione della persona condannata e delle sue effettive necessità.

Ciò detto, la distinzione tra quantum della pena e durata della misura pronunciati al contempo dall'autorità giudiziaria rende a volte difficile la presa in carico, in particolare quando il tempo equivalente alla pena in ambiente carcerario e/o in istituzione è già trascorso. Questo elemento deve essere preso in considerazione da tutti gli operatori. La loro sfida consiste nel fare in modo che la persona condannata rimanga sufficientemente motivata e capisca i benefici che può trarre dalla misura penale per «trattare» le cause della sua delinquenza.

Al tempo stesso, vanno rilevati alcuni limiti dell'applicazione delle misure penali, nel senso che il livello di esigenza relativo al trattamento e all'accompagnamento espresso dal legislatore è relativamente elevato. Per contro, nei fatti, i mezzi a disposizione, in particolare il numero di stabilimenti idonei, non sono sempre coerenti con i bisogni reali.

Per finire, vorrei sottolineare che l'UEP è tenuto ad adattare regolarmente il tipo di presa in carico, che è di particolare importanza nel contesto delle misure penali, non solo in funzione delle misure che gestisce ma anche tenendo conto della loro tipologia. In proposito, delle 146 persone condannate che eseguivano una misura penale sotto l'autorità dell'UEP alla fine del 2014, il numero di persone oggetto di una misura ai sensi degli articoli 59 e 60 CP era rispettivamente di 92 e 27. Alla fine del 2015, il numero totale di misure penali era di 141. La tendenza generale attuale va nel senso della diminuzione delle persone sotto misura ai sensi dell'art. 60 CP, mentre in parallelo tutte le altre misure, in particolare quelle derivanti dall'art. 59 CP, sono aumentate.

**Vista la situazione da lei descritta, quali sarebbero secondo lei le principali modifiche necessarie per migliorare le condizioni d'esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie secondo l'art. 59 del codice penale?**

Quando l'UEP riceve una decisione giudiziaria che ordina una misura ai sensi dell'art. 59 CP, viene eseguita un'analisi completa della sentenza e della perizia psichiatrica per determinare se il collocamento va effettuato in uno stabilimento aperto ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 CP, o chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP. Questa valutazione può tenere conto anche degli elementi raccolti durante incontri interdisciplinari che riuniscono in particolare operatori dei settori medico, penitenziario e sociale, ed anche dei rapporti di valutazione criminologica e del parere della CIC.

Particolare attenzione deve essere prestata alla possibilità di collocare la persona condannata nel luogo più adatto, tenendo conto non solo della sua età, del rischio di recidiva e di fuga, ma anche delle turbe mentali che hanno motivato la pronuncia della misura penale.

Di conseguenza, il luogo dove va collocato un delinquente che soffre, per esempio, di schizofrenia paranoide, di gravi turbe della personalità, di pedofilia, o di ritardo mentale severo, non è identico, e uno dei miglioramenti sui quali noi siamo tenuti a lavorare consiste nell'avere a disposizione dei luoghi di esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie che siano in linea sia con la problematica psichiatrica sia con quella di sicurezza. Va inoltre aggiunta una logica di coordinazione in funzione degli alleggerimenti di regime che possono essere concessi, fino alla liberazione definitiva.

In proposito, l'apertura progresiva dello Stabilimento concordatario per le misure Curabilis nel cantone di Ginevra e il rafforzamento della collaborazione intra-cantonale con gli stabilimenti psichiatrici e con le istituzioni specializzate sono alcune risposte. Alla stessa stregua, vanno menzionati i futuri progetti del Centro di misure e di presa in carico delle persone che soffrono di turbe psichiche nel carcere La Tuilière, a Lonay, e dello Stabilimento chiuso per il reinserimento sul sito dell'ospedale psichiatrico di Cery, a Prilly, nel Canton Vaud.

**A parte gli stabilimenti che ha appena menzionato, quali sono gli altri principali partner istituzionali con i quali collabora in materia di esecuzione delle sanzioni in regime aperto e in regime chiuso?**

Collaboriamo attivamente con gli stabilimenti penitenziari vodesi, con quelli concordatari ed extra-concordatari. Inoltre, nel quadro delle misure terapeutiche stazionarie conformemente agli articoli 59 cpv. 2 e 60 CP, possiamo ordinare collocamenti in stabilimenti sanitari o socioeducativi che dipendono dal Dipartimento della sanità e dell'azione sociale.

A titolo d'esempio, posso dire che alla fine del 2015, le 877 persone detenute sotto l'autorità dell'UEP soggiornavano in 48 stabilimenti diversi, il che dimostra la varietà delle collaborazioni attuali, un elemento indispensabile per far fronte all'aumento del numero di persone condannate.

**Rispetto a quanto ha appena detto, quali sono, secondo lei, le leve indispensabili per salvaguardare e migliorare la collaborazione in materia di esecuzione delle sanzioni tra i cantoni?**

Ricordo che il preambolo del Concordato latino del 10 aprile 2006 sulla detenzione penale degli adulti menziona esplicitamente il fatto che tale accordo è stato stilato per tenere conto della necessità di mettere a disposizione delle autorità competenti dei cantoni partner gli stabilimenti adatti all'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure, così come per portare avanti e sviluppare la collaborazione intercantonale con obiettivi di qualità, risparmio e protezione della collettività pubblica.

La salvaguardia e il miglioramento della collaborazione in materia di esecuzione delle sanzioni tra i cantoni dovrebbe quindi passare per il livello concordatario. Tuttavia, ciò non deve impedire, al contrario, che ogni cantone rifletta sui mezzi a sua disposizione per lottare contro il sovraffollamento carcerario e migliorare la presa in carico delle persone detenute sviluppando, in funzione delle priorità identificate, le infrastrutture penitenziarie. Per quanto riguarda il Canton Vaud, il rapporto sulla politica penitenziaria stilato nel mese di dicembre 2015 dalla Direzione del Servizio penitenziario all'attenzione del Consiglio di Stato è un documento fondamentale che stabilisce sia le sfide penitenziarie sia le priorità strategiche.

**Se avesse la possibilità di operare un cambiamento importante nel settore dell'esecuzione delle sanzioni, cosa farebbe? Quale sarebbe il suo auspicio per il futuro dell'esecuzione delle sanzioni in Svizzera e nel Canton Vaud?**

A livello cantonale, mi sembra importante che le autorità politiche continuino a dotare il Servizio penitenziario, e di conseguenza l'UEP, dei mezzi necessari per completare i progetti identificati e quindi soddisfare la propria missione. A questo proposito, mi permetto di citare la formula conclusiva del rapporto summenzionato, cioè «non può esistere politica criminale senza politica penitenziaria».

Per concludere, la coordinazione e la collaborazione intercantonale mi sembrano necessarie, non solo in materia di strutture carcerarie, ma anche in materia di armonizzazione delle pratiche. Tuttavia tale collaborazione non può limitarsi al Concordato latino, ma deve estendersi maggiormente al Concordato della Svizzera Centrale e del Nord Ovest e a quello della Svizzera Orientale.

▪ S K J V ▪ ▪  
▪ ▪ C S C S P  
C S C S P ▪ ▪

L'individuazione delle necessità, la pianificazione e la complementarità delle infrastrutture, l'armonizzazione delle linee guida, dei regolamenti e delle pratiche risulterebbero più solide e consentirebbero una migliore gestione globale dell'esecuzione delle condanne penali in Svizzera.

Friburgo, giugno 2016